

**Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Stralcio art.3-sexies e 9**

*Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.*

*omissis*

**Art. 3-sexies.**

***Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo.***

1. In attuazione della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la *legge 16 marzo 2001, n. 108*, e ai sensi del *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195*, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.».

**Art. 9.**

***Norme procedurali generali.***

1. Le modalità di partecipazione previste dal presente decreto, soddisfano i requisiti di cui agli *articoli da 7 a 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. L'autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990* al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.

*omissis*